



Allegato alla delibera della Giunta comunale n. 28 dell'11 maggio 2018

## Comune di Aritzo

Provincia di Nuoro  
Corso Umberto I°

### CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE " SINFONIE D'ALTURA"

L'anno duemiladiciotto addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Aritzo nella Casa comunale sita in Corso Umberto I°

#### TRA

Il Comune di Aritzo rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, signor Gualtiero Mameli che qui interviene con in nome , per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo ( codice fiscale 00160010914), per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali alle associazioni così come disposto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2011,

#### E

La signora Danila Frau nata a Sorgono il 9 novembre 1984 ed residente in Aritzo - in Via Gennargentu, in qualità di Presidente dell'Associazione culturale denominata "Sinfonie d'altura " Via G. Marconi, 16 Aritzo - codice fiscale 9302974912 )

#### PREMESSO CHE

L'Associazione culturale "Sinfonie d'altura" svolge da circa dieci anni la propria attività nel settore  
L'Associazione culturale nello svolgere la propria azione necessita di locali da adibire a propria sede;  
E' interesse dell'Amministrazione venire incontro alle esigenze dell'Associazione al fine di favorire le attività e i fini che la stessa persegue;  
Le attività dell'Associazione firmataria della presente convenzione, riconosciuta e sostenuta dall'Amministrazione comunale, non persegue fini di lucro;  
E' volontà dell'Amministrazione comunale supportare l'Associazione consentendo alla stessa di utilizzare un locale di propria proprietà;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** - Il Comune di Aritzo, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito ai sensi del Regolamento per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali alle Associazioni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 19 maggio 2011 all'Associazione "Sinfonie d'altura" che, come sopra rappresentata accetta, il locale sito in Via G. Marconi ( una stanza nel primo piano - adiacente la sede del coro B. Sulis- edificio ex scuole elementari

**Art. 2** - I locali vengono concessi con decorrenza dalla data di firma della presente convenzione e per una durata di 3 (tre) anni. La convenzione sarà tacitamente rinnovabile.

**Art. 3** - La concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi istituzionali. Il provvedimento produce i suoi effetti decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di revoca all'Associazione.

**Art. 4** - Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione comodataria dichiara:

- di aver dato lettura di tutti gli articoli del Regolamento per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali alle Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2011;
- di avere visitato l'immobile, con la presente dell'Assessore e del vigile urbano, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato delle parti;
- di ricevere le chiavi dei locali e di impegnarsi a non farne duplicato e a non consegnarle a terzi;
- a non consentire l'accesso a persone non autorizzate;
- di impegnarsi a riconsegnare i locali nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti;
- a firmare il verbale di consegna dei locali recante la descrizione di tutto il materiale depositato presso il locale oggetto della presente concessione;

**Art. 5** - L'Associazione comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del locale concesso in comodato, nonché al pagamento dei consumi energetici, in parti uguali con le altre Associazioni presenti nello stesso stabile . Tale importo sarà quantificato in base alla differenza, tra il consumo storico relativo all'anno 2017 e il nuovo importo.

**Art. 6** - E' diritto del comodante ispezionare o fare ispezionare l'immobile;

**Art. 7** - L'Associazione comodataria s'impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o dai frequentatori nell'uso dei soli beni dati in comodato, mentre declina ogni responsabilità per eventuali danni che saranno arrecati alla parte esterna della struttura. Si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danneggiamento ad opera di terzi.

**Art. 8** - Eventuali migliorie da parte dell'Associazione potranno essere apportate ai locali solo su espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Al termine della concessione i locali verranno riconsegnati all'Amministrazione con tutte le migliorie apportate dai comodatari senza che nulla sia dovuto agli stessi a titolo di indennizzo o di risarcimento.

**Art. 9** - L'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione, comporta la facoltà di revoca immediata della stessa con l'obbligo per il comodatario di restituire i locali dati in comodato.

**Art. 10** - Per quanto non previsto nella presente convenzione e nel regolamento di cui sopra si rimanda agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI ARITZO

L'ASSOCIAZIONE